



TUTELE PER FATTI COMMESSI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

**art. 38 ccnl 8 dicembre 2007**

Nei confronti del Lavoratore destinatario d'informazione di garanzia o di azione penale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, le spese giudiziali - comprese quelle di assistenza legale - sono a carico del datore di lavoro. Resta fermo il diritto dell'interessato a nominare un legale di sua fiducia.

Il dipendente che si trovi nelle condizioni di cui sopra deve darne tempestiva comunicazione all'Azienda.

Nel caso in cui il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti del Lavoratore, l'onere dell'eventuale risarcimento rimane a carico dell'Azienda.

Le garanzie e le tutele suddette si applicano al dipendente anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, a condizione che si tratti di fatti accaduti in costanza di servizio.



Al Lavoratore privato della libertà personale, sempre in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, dovrà essere conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

art. 39 ccnl 8 dicembre 2007

Le Aziende terranno a proprio carico l'onere per assicurare contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le connesse spese legali, tutti i propri dipendenti che per tipo di mansione svolta sono esposti al rischio medesimo, salvo i casi di dolo e colpa grave.



La FALCRI ti ricorda che è sempre attivo il servizio **SMS Gate** per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul proprio sito www.falcriubi.it potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali FALCRI a tua disposizione per ogni necessità.